



**CITTÁ DI COLLE DI VAL D'ELSA**

PROVINCIA DI SIENA

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE  
DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,  
PATROCINI E DI ALTRI VANTAGGI  
ECONOMICI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 06/03/2008  
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/04/2015



## INDICE

### Sezione Prima – Principi Generali

ART. 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	3
ART. 2: NATURA E TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI E DELLE ALTRE UTILITA' .....	3

### Sezione Seconda - Erogazione di Contributi

ART. 3: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI.....	4
ART. 4: SETTORI D'INTERVENTO.....	4
ART. 5: CRITERI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI.....	4
ART. 6: PROCEDIMENTO - CONTRIBUTI ORDINARI.....	5
ART. 7: PROCEDIMENTO - CONTRIBUTI STRAORDINARI.....	6
ART. 8: MODALITA' DI EROGAZIONE .....	6
ART. 9: UTILIZZAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI... ..	7
ART. 10: DECADENZA.....	7
ART. 11: RESPONSABILITA'.....	7
ART. 12: ULTERIORI VANTAGGI ECONOMICI .....	8

### Sezione Terza - Il Patrocinio

ART. 13: PATROCINIO DEL COMUNE.....	8
ART. 14: OGGETTO E CRITERI .....	9
ART. 15: DURATA DELLA CONCESSIONE PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA .....	9

### Sezione Quarta - Albo dei Beneficiari di provvidenze di natura economica

ART. 16: ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE ECONOMICHE .....	10
ART. 17: CONTENUTO DELL'ALBO .....	10

### Sezione Quinta - Norme finali

ART. 18: PUBBLICITA' .....	10
ART. 19: ABROGAZIONE .....	10



## **Sezione prima - Principi generali**

### **Art. 1**

#### **Oggetto del regolamento**

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, provvede alla concessione di contributi ed altre erogazioni economiche, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7.8.90, n. 241, a favore di Istituzioni – Associazioni – Società – Organizzazioni – Enti pubblici e privati, successivamente indicati con il termine “Enti”, per attività ed iniziative di informazione, di formazione, di promozione, di aggregazione sociale, di organizzazione e per prestazioni di interventi e/o servizi, svolte dagli “Enti” in via continuativa nel corso dell'anno, o per attività di tipo occasionale, o per singoli progetti a favore della cittadinanza, o di particolari categorie di cittadini e nell'ambito del territorio comunale.

Rientra nella disciplina generale del presente Regolamento il conferimento del Patrocinio da parte del Comune di Colle di Val d'Elsa.

Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti o altri atti normativi dello Stato, della Regione e del Comune che dettano la disciplina per la concessione di contributi e benefici economici in materie specifiche con particolare riferimento all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e all'attribuzione di vantaggi economici alle persone fisiche.

### **Art. 2**

#### **Natura e tipologia dei contributi e delle altre utilità economiche**

I contributi ed i vantaggi economici di cui al presente regolamento possono essere riferiti ad interventi, iniziative o manifestazioni singole, occasionali o di carattere straordinario oppure a programmi di interventi o attività di più largo respiro e durata, in un'ottica di partecipazione dei cittadini alla formazione dei processi sociali, entro i limiti delle previsioni di bilancio in relazione ai fondi stanziati negli specifici capitoli di spesa.

I benefici assumono la forma di contributi allorquando l'erogazione economica diretta è finalizzata a favorire attività o iniziative per le quali il Comune si accolla una parte soltanto dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute.

Sono considerate altre utilità economiche le tariffe o i prezzi agevolati, la fruizione gratuita di prestazioni, servizi o beni mobili del Comune nel rispetto delle disposizioni previste dai vigenti Regolamenti comunali in materia.

Il Comune può assumersi l'intero onere economico di un'iniziativa, a fronte di un'attività organizzativa del soggetto terzo, qualora la stessa sia promossa da soggetti terzi ed il Comune - in forza della loro peculiare rilevanza sociale e culturale e/o per la stretta correlazione con gli obiettivi ed i programmi dell'Amministrazione - decida di acquisire la veste di co-promotore, assumendola come attività propria.



## **Sezione seconda – Erogazione di Contributi**

### **Art. 3**

#### **Erogazione di contributi**

Per le associazioni, l'iscrizione all'Albo comunale, disciplinato dal vigente apposito Regolamento, è requisito essenziale per beneficiare di contributi a seconda delle modalità previste dal presente Regolamento comunale agli artt. 6 e 7.

Per la concessione di contributi a tutti gli altri soggetti, di cui all'art. 1 del presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.

Per la valorizzazione e sostegno di attività volte alla soddisfazione di interessi pubblici, collettivi e comunque superindividuali che riguardino la popolazione, il territorio o che comunque interessino la comunità locale vengono concessi contributi, sovvenzioni ed ausili finanziari in relazione alle disponibilità di bilancio, nel rispetto degli indirizzi programmatici dell'Amministrazione Comunale e secondo le modalità di seguito indicate.

I contributi e vantaggi economici non possono essere attribuiti per soddisfare interessi di natura esclusivamente privata, né essere disposti a favore di soggetti i quali finalizzino a scopo di lucro le attività o gli interventi per i quali i contributi sono richiesti.

### **Art. 4**

#### **Settori d'intervento**

I settori d'intervento sono relativi a:

- l'assistenza sociale e socio-sanitaria e beneficenza;
- le attività socio-assistenziali e umanitarie;
- la tutela e promozione dei diritti civili;
- l'istruzione, la formazione e la ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- le attività di utilità sociale connesse al dialogo interreligioso ed alla multiculturalità;
- lo sport dilettantistico;
- le attività ricreative e del tempo libero, con particolare riferimento alle aggregazioni di quartiere;
- la promozione del territorio comunale, della cultura, dell'arte e delle cose di interesse storico e artistico;
- attività di protezione civile;
- la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente.

### **Art. 5**

#### **Criteri di erogazione dei contributi**

Gli interventi/progetti eventualmente proposti dalle associazioni possono essere realizzati mediante erogazione di un contributo a fondo perduto o con la messa a disposizione di beni e servizi utili per la realizzazione di specifiche attività.

L'entità dei contributi sarà proporzionalmente commisurata alle attività realizzate e a quelle programmate, tenuto conto altresì della rilevanza sociale delle stesse e dei mezzi di cui il



richiedente può disporre in proprio, delle altre risorse che può attivare, delle altre contribuzioni o agevolazioni dirette o indirette di cui gode. La misura del contributo non potrà superare il costo effettivo dell'attività che il richiedente intende realizzare. Sarà infine considerato positivamente il grado di partecipazione, finanziaria ed organizzativa, ivi compreso il lavoro volontario, che il richiedente renderà disponibile per la realizzazione dell'attività.

Qualora nelle proposte o progetti presentati da Enti o Associazioni che operano nei settori di cui all'art. 4, siano individuate finalità e metodi riconducibili ad interessi ed a linee di attività proprie dell'Amministrazione Comunale, l'intervento potrà coprire anche per intero le spese previste per l'organizzazione e la realizzazione dell'iniziativa, purché la stessa non preveda una qualsiasi altra forma di introito finanziario da parte di terzi.

Il Comune resta estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra Enti o Associazioni destinatarie di contributi e terzi per forniture e prestazioni di qualsiasi altro titolo.

## **Art. 6**

### **Procedimento - Contributi Ordinari**

Le richieste di contributo ordinario dovranno essere presentate dalle associazioni iscritte all'Albo Comunale tramite i legali rappresentanti o coloro che hanno delega e dovranno essere accompagnate dalla documentazione necessaria a valutare l'ammissibilità del contributo e l'entità del medesimo. Le richieste di contributo dovranno essere presentate, entro il 30 Giugno di ogni anno, su appositi moduli predisposti dal competente ufficio (allegato 1).

La Giunta Comunale approva i bandi annuali e determina le linee di indirizzo, i settori ed i criteri di attribuzione dei punteggi.

L'Amministrazione ha facoltà, durante l'anno, di emanare ulteriori successivi bandi in base alle proprie disponibilità economiche.

All'assegnazione dei contributi, provvederà la Giunta Comunale con apposito atto entro l'anno solare di riferimento, prendendo in esame le richieste pervenute nei tempi e modi previsti ed attribuendo punteggi secondo i criteri dettati dal Bando.

La domanda di contributo di cui ai precedenti commi del presente articolo dovrà contenere:

- nel caso in cui il soggetto richiedente sia persona giuridica, dichiarazione del legale rappresentante che l'Ente che rappresenta non costituisce, nemmeno indirettamente, articolazione politico – organizzativa di alcun partito, così come previsto dall'art. 7 della legge 02.05.1974 n. 195, modificato con l'art. 4 della legge 18.11.1981 n. 659;
- generalità della persona fisica richiedente, indirizzo e codice fiscale, ovvero, denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale o partita IVA, ovvero, denominazione delle persone che legalmente la rappresentano;
- l'indicazione dell'eventuale numero del conto corrente intestato al soggetto richiedente;
- descrizione dell'iniziativa o del programma di attività per il quale il contributo viene richiesto, indicazione del periodo di svolgimento, analitica previsione di spesa, nonché eventuali altri contributi ottenuti o richiesti per la realizzazione della medesima e possibili forme di autofinanziamento;
- espressa accettazione delle norme contenute nel presente regolamento;
- l'impegno di utilizzare l'ausilio per lo scopo per cui è stato concesso;



- dichiarazione di godimento (specificare in quale misura) o mancato godimento di entrate da sponsorizzazioni o altri introiti;
- dichiarazione ai sensi art. 28 D.P.R. 600/73.

Le Associazioni che ricevono contributi per l'espletamento della loro attività sono tenute a far risultare dagli atti con cui le realizzano e pubblicizzano che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

L'istruttoria della domanda di contributo viene effettuata dall'Ufficio cui è attribuita la competenza in relazione all'attività, alla manifestazione e comunque all'iniziativa che il richiedente intende realizzare. In tale fase dovranno essere rilevati i contributi richiesti ed eventualmente concessi, durante l'anno, in precedenza al medesimo soggetto.

### **Art. 7**

#### **Procedimento - Contributi Straordinari**

In particolari casi il contributo, specie quando riveste carattere di notevole straordinarietà o sia di rilevante entità, potrà essere richiesto alla Giunta Comunale dai soggetti di cui all'art. 1 del presente regolamento anche al di fuori dei periodi di cui al precedente articolo.

L'erogazione del contributo sarà subordinata al riscontro dell'effettivo stato delle attività per il quale è stato richiesto. Rientrano in questa fattispecie anche le richieste di contributo per l'esecuzione di opere: in questo caso la richiesta sarà accompagnata anche dal progetto e dal relativo computo metrico estimativo o stima e/o preventivo e l'erogazione del contributo resterà subordinata al riscontro tecnico economico dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Nel caso venga erogato un contributo superiore ad Euro 3.000,00 il soggetto percipiente dovrà presentare per il saldo effettivo, documentazione comprovante le spese sostenute nonché copia delle fatture. In tutti gli altri casi sarà sufficiente una relazione di rendicontazione delle spese.

Nel caso in cui il contributo riguardi specifiche iniziative dei settori di cui all'art. 4, la domanda può essere presentata al di fuori dei termini ordinari. Essa deve comunque essere presentata con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data dello svolgimento dell'iniziativa stessa.

### **Art. 8**

#### **Modalità di erogazione**

Per le attività di cui all'art. 4 l'erogazione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici viene effettuata con determinazione del Responsabile del Settore competente di norma dopo l'evento. Per particolari motivi può essere previsto un acconto nella misura consentita dalla disponibilità di bilancio e comunque non superiore al 20% dell'importo totale concesso.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza debitamente motivati e documentati e che siano tali da compromettere la positiva realizzazione dell'attività o dell'iniziativa stessa, l'acconto può arrivare fino ad un massimo del 50% dell'importo totale concesso.

Il saldo dell'erogazione è corrisposto a seguito della presentazione all'Amministrazione Comunale, da parte del beneficiario della stessa, della seguente documentazione:



- sintetica relazione illustrativa sull'esito dell'iniziativa, attività o manifestazione attuata;
- rendiconto o consuntivo con indicazione delle varie voci di entrata, delle spese sostenute e dell'eventuale disavanzo di spesa per gli interventi, le iniziative o le manifestazioni singole o occasionali;
- copia delle fatture e dei documenti di spesa se la somma erogata è superiore a € 3.000,00.

Il Responsabile del Settore competente può richiedere la presentazione dei documenti giustificativi dei dati contabili nel caso lo ritenga opportuno.

Per le iniziative poste in essere dalle Istituzioni Scolastiche è ammessa l'erogazione in acconto del 50% dell'importo concesso. Tali Istituzioni debbono comunque presentare all'Amministrazione Comunale, entro 60 (sessanta) giorni dal termine dell'iniziativa, manifestazione o attività promossa, una relazione illustrativa sull'esito della medesima e la rendicontazione delle spese sostenute per la sua realizzazione.

### **Art. 9**

#### **Utilizzazione delle sovvenzioni, contributi e vantaggi economici**

La concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate.

1. In caso di mancata, parziale o diversa attuazione, la Giunta Comunale o il Responsabile del Settore competente dispone, con apposito atto, la revoca di quanto concesso o il recupero totale o parziale delle somme erogate in relazione a quanto realizzato.

### **Art. 10**

#### **Decadenza**

I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici di cui al presente regolamento decadono dal diritto di ottenerli ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato concesso;
- non venga presentata la documentazione prescritta nel precedente art. 8, in particolare per quanto attiene al rendiconto delle spese sostenute o alla relazione finale;
- sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In questo caso, se si accerta un'esecuzione delle iniziative in forma ridotta, si può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente.

Nel caso in cui il contributo sia stato parzialmente anticipato e si verifichi una delle condizioni previste al comma precedente i soggetti assegnatari sono tenuti a restituire la somma ricevuta in acconto.

### **Art. 11**

#### **Responsabilità**

L'Amministrazione Comunale non può essere ritenuta responsabile sul piano civile, penale e amministrativo in relazione a qualsiasi aspetto o evento derivante dalla realizzazione del progetto,



dell'iniziativa, della manifestazione o dell'attività, oggetto di contribuzione.

## **Art. 12** **Ulteriori vantaggi economici**

Il Comune di Colle di Val d'Elsa potrà concedere, ai soggetti di cui all'articolo 1 del presente regolamento sedi, strutture, luoghi, spazi, strumenti, servizi, beni ed attrezzature comunali per le attività proposte disciplinandone, eventualmente, la concessione con apposito atto amministrativo che stabilisca modalità ed eventuali rimborsi di costi vivi e/o spese generali.

Il Funzionario competente, secondo le procedure di cui agli artt. 6 e 7, nonchè tenuto conto dell'istruttoria della domanda, delle risorse disponibili in bilancio ed in ottemperanza ai criteri stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale determina la concessione di vantaggi economici stabilendo modi e forme.

La concessione del vantaggio economico disposto dal funzionario è subordinato all'impegno ad utilizzare l'ausilio per lo scopo per cui è stato concesso e a tal fine, dovrà essere resa idonea dichiarazione da parte del soggetto interessato.

L'utilizzazione dei locali potrà essere concessa in relazione alla tipologia di attività, alla durata della stessa, all'importanza che l'iniziativa ha nell'interesse della cittadinanza locale ed alla eventuale altra forma di benefici di cui l'Associazione ha goduto nell'arco dell'anno solare. Le tariffe di affitto sono approvate annualmente dalla Giunta Comunale e sono suddivise per tipologie di locali ed impianti.

I locali ed impianti potranno essere concessi per lo svolgimento dell'attività delle Associazioni medesime oppure per rappresentazioni, spettacoli ed iniziative organizzate dalle stesse.

Per quanto riguarda l'affidamento di impianti sportivi ad associazioni sportive dilettantistiche si applica quanto previsto nello specifico regolamento vigente.

Sezione terza – Patrocinio del Comune

## **Art. 13** **Patrocinio del Comune**

1. Il patrocinio è un'attestazione di apprezzamento e riconoscimento morale del Comune di Colle di Val d'Elsa (d'ora in avanti "Comune") a iniziative di terzi, ritenute meritevoli. Il patrocinio può accompagnarsi all'utilizzo dello stemma. In nessun caso dovrà essere prioritaria la promozione dell'immagine dell'Ente.
2. Il patrocinio è concesso per iniziative che si svolgono nel territorio comunale; in casi eccezionali, di particolare valenza o nei quali sia palese il legame tra il tema della manifestazione e la città, può essere accordato anche per eventi che hanno luogo al di fuori del perimetro urbano.
3. La concessione del patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo dello stemma di norma non hanno carattere oneroso per il Comune e non comportano assunzione di spese né concessione di contributi da parte dell'Ente.
4. E' facoltà dell'Amministrazione accordare un contributo economico e/o organizzativo a eventi e materiali ritenuti di particolare rilevanza o dei quali si faccia co-promotrice o co-organizzatrice. Resta comunque in capo al richiedente la responsabilità dell'organizzazione dell'iniziativa, compresi gli aspetti assicurativi e l'acquisizione di licenze, autorizzazioni, concessioni, permessi previsti ai sensi di



legge (occupazione di suolo pubblico, pubblica sicurezza, autorizzazioni sanitarie, ecc.), qualora necessari.

5. La concessione del patrocinio non costituisce esonero o altro beneficio rispetto a quanto previsto da leggi, regolamenti o disposizioni dell'Amministrazione comunale.

6. L'uso dello stemma può essere oggetto di concessione disgiunta dal patrocinio, a seguito di specifica richiesta, per finalità di promozione del territorio.

7. Ai sensi dell'art. 6 co. 9 D.L. 78/2010 si precisa che la concessione del patrocinio non si configura in alcun modo come sponsorizzazione dell'Ente. E' vietata da parte dell'Ente, qualsiasi spesa di sponsorizzazione.

## **Art. 14**

### **Oggetto e criteri**

1. Possono essere oggetto del patrocinio: a) eventi gratuiti di vario genere, quali ad esempio manifestazioni di promozione culturale e turistica, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri o iniziative sportive. Saranno sottoposte a specifica valutazione le manifestazioni i cui eventuali proventi siano destinati a scopi benefici. b) corsi, seminari, workshop e altre attività similari aperte al pubblico (anche se a numero chiuso), con carattere divulgativo ed esplicite finalità socio-culturali, per la cui partecipazione non sia previsto alcun tipo di pagamento, neppure in forma indiretta.

2. Non sono patrocinabili: a) eventi a carattere politico promossi da partiti o movimenti politici, nonché gli eventi organizzati a scopo commerciale per la vendita o promozione di beni e servizi; b) corsi, seminari, workshop e altre attività similari di contenuto professionale o finalizzate all'aggiornamento o formazione professionale; c) pubblicazioni a stampa (ad esempio: guide, libri, manuali) e prodotti multimediali o telematici (ad esempio: Dvd, Cd-Rom) in quanto, per loro natura, presentano contenuti la cui conoscibilità non può essere preventivamente e pienamente acquisita dall'Ente.

3. Rappresentano deroga al principio della gratuità i casi per i quali sia prevista la collaborazione del Comune, ai sensi dell'art. 13 comma 4. In tali casi potrà essere posto a carico dei partecipanti un contributo economico (ad esempio, l'istituzione di un biglietto d'ingresso).

4. Criterio imprescindibile nella valutazione dell'istanza è costituito dalla coerenza dell'iniziativa con i principi e le finalità istituzionali dell'Ente, come delineate nello statuto comunale.

5. Il patrocinio può essere concesso ai seguenti soggetti: a) istituzioni ed enti pubblici dotati di rappresentatività a livello locale; b) associazioni, locali o extra locali, purché iscritte al relativo Albo oppure Associazioni riconosciute a livello nazionale o internazionale; c) fondazioni, istituzioni, altri enti (ad esempio i comitati), che diano garanzie di correttezza e validità dell'iniziativa; d) società, di capitale o di persone, limitatamente alle iniziative di cui al comma 1, nelle quali sia comunque escluso ogni fine di lucro.

2. Il beneficiario dovrà evidenziare graficamente il sostegno ottenuto, apponendo sul materiale promozionale e divulgativo la dicitura "con il patrocinio del Comune di Colle di Val d'Elsa", eventualmente accompagnata dallo stemma dell'Ente. Dicitura e stemma, in ogni caso, devono essere posti in rilievo nel rispetto dell'ordine delle precedenze istituzionali ed essere tenuti distinti da altri marchi, specie se di carattere commerciale.

3. Nel caso in cui l'Ente accordi un contributo economico o organizzativo, dovrà essere apposta, rispettivamente, la dicitura "con il contributo del Comune di Colle di Val d'Elsa" oppure "in collaborazione con il Comune di Colle di Val d'Elsa".

4. Il beneficiario dovrà sottoporre all'Ufficio Segreteria dell'Ente le bozze di qualsiasi materiale o strumento che contenga riferimenti al Comune, per ottenere il preventivo "visto si stampi".

5. Nel caso in cui non venga prodotto alcun tipo di materiale informativo, il patrocinio dovrà essere evidenziato nel corso della realizzazione dell'iniziativa. La pubblicità delle iniziative patrocinate deve essere in ogni caso concordata con l'Ufficio Segreteria dell'Ente.

6. L'uso dello stemma, logo istituzionale del Comune, da parte di soggetti diversi dall'Ente è consentito: a. in seguito ad esplicita autorizzazione contenuta nella concessione del patrocinio; b. nei

casi diversi dalla concessione del patrocinio, indicati all'art. 13 comma 6, previa autorizzazione; c. ai Comitati cui il Comune, a vario titolo, aderisce; d. nella realizzazione di cartografie, dietro specifica autorizzazione. 2. Nella richiesta di utilizzo è necessario specificare con quali modalità si intenda fare uso dello stemma e descrivere il materiale promozionale o pubblicitario sul quale sarà apposto.

### **Art. 15**

#### **Durata della concessione, presentazione e istruttoria**

1. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Qualora si tratti di un'iniziativa che si ripete periodicamente nell'anno, devono essere specificati periodo e durata della stessa; per eventi che si ripetono annualmente, la richiesta va riformulata ogni anno.
2. Al fine di ottenere la concessione del patrocinio del Comune, il richiedente deve presentare apposita istanza almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa; alle richieste pervenute oltre tale termine non verrà garantito esito istruttorio.
3. La domanda deve essere formulata utilizzando il modulo standard fornito dall'Ente (allegato A al presente documento) e reperibile anche sul sito Internet [www.comune.collevaldelsa.it](http://www.comune.collevaldelsa.it).
4. L'istanza, indirizzata al Sindaco, deve essere consegnata direttamente o inviata tramite posta ordinaria o fax all'ufficio Protocollo del Comune, entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo. Nella richiesta, gli organizzatori devono attestare il livello di accessibilità dell'iniziativa, al fine di favorire la partecipazione delle persone con disabilità.
5. La valutazione delle domande è effettuata solo in presenza di istanza completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda di patrocinio sarà ritenuta inammissibile.
6. Il patrocinio non oneroso è concesso con lettera del Sindaco/Assessore su istruttoria del Responsabile dei Servizi Generali alle Persone e alle Imprese. L'istruttoria deve evidenziare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed il rispetto dei criteri fissati dal presente Regolamento.
7. In presenza di richiesta congiunta di concessione patrocinio e beneficio economico diretto o indiretto, la decisione sarà presa dalla Giunta Comunale mediante proprio atto deliberativo. Il Responsabile dei Servizi generali provvederà a dare informazione del provvedimento o dell'eventuale diniego all'interessato.
8. Il richiedente non può modificare o variare unilateralmente il programma dell'iniziativa; nel caso in cui ritenesse necessario apportare cambiamenti, gli stessi dovranno essere tempestivamente comunicati all'Ente, che si riserva di riesaminare la domanda.
9. Il Comune può sempre eseguire controlli, direttamente o tramite terzi, per accertare il corretto utilizzo del patrocinio e del proprio logo. Qualora si riscontrino difformità in merito, l'Amministrazione potrà assegnare all'interessato un termine per l'eventuale regolarizzazione, oppure revocare il proprio patrocinio o l'autorizzazione all'utilizzo del logo in caso di mancata rispondenza ai criteri dettati dall'Ente. In ogni caso, qualora il patrocinio o lo stemma del Comune venissero utilizzati impropriamente o senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione comunale provvederà a diffidare il trasgressore, riservandosi di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti. Tutto il materiale prodotto in violazione di quanto stabilito dal presente atto dovrà essere ritirato o rimosso.



## **Sezione quarta - Albo dei beneficiari**

### **Art. 16**

#### **Albo dei beneficiari di provvidenze economiche**

E' istituito l'Albo dei soggetti, comprese le persone fisiche a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del Bilancio Comunale.

L'Albo, pubblicato nella sezione trasparenza dell'Ente, è aggiornato annualmente con l'inclusione dei soggetti ai quali sono stati attribuiti benefici nel precedente esercizio ed in base alla normativa vigente.

### **Art. 17**

#### **Contenuto dell'albo**

Per ciascun soggetto iscritto all'albo sono indicati:

- generalità complete del beneficiario, indirizzo e codice fiscale; se il beneficiario non è persona fisica, denominazione o ragione sociale dello stesso, sede legale, codice fiscale o partita IVA;
- finalità dell'intervento e fonte normativa;
- importo economico dell'intervento erogato nell'anno;
- disposizione di legge o di regolamento in base alla quale ha avuto luogo l'erogazione;

## **Sezione quinta - Norme finali**

### **Art. 18**

#### **Pubblicità**

La Giunta comunale ed il funzionario competente dispongono le iniziative idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della Legge 142/90, degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

### **Art. 19**

#### **Abrogazione**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento comunale per la concessione di contributi ed ausili finanziari ad associazioni, organismi associativi ed enti



approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 284 del 20/12/1990 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 21/11/1994.